



**CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E
FAI – FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO**

I.I.S.S. GIOVANNI VERGA - MODICA

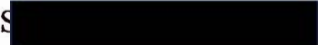
Prot. 0006412 del 20/03/2026

IV-5 (Uscita)

TRA

I.I.S. "G. VERGA" con sede in MODICA (RG), in Piazzale Baden Powell, codice fiscale 90012270881 d'ora in poi denominato "istituzione scolastica", rappresentato dal DS  prof.  codice fiscale 

E

FAI – Fondo per l'Ambiente Italiano ETS, con sede legale in Milano (MI), via Carlo Foldi 2, codice fiscale 80102030154 Partita IVA 04358650150 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Sig. Davide Usai nato a  codice fiscale 

Premesso che

- il decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante *"Misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026"* ha disposto la ridenominazione dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, in *"formazione scuola-lavoro"* (di seguito anche FSL);
- ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 77/05, tali percorsi costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi in esame sono organicamente inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- durante i percorsi gli studenti sono soggetti all'applicazione delle disposizioni del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni;

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

Il FAI – Fondo per l'Ambiente Italiano ETS, qui di seguito indicato anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture o presso beni di proprietà di enti pubblici e privati eccezionalmente aperti in occasione di eventi nazionali organizzati dalla Fondazione, per l'intero periodo del percorso formativo definito dal progetto, soggetti in Formazione Scuola-Lavoro su proposta di I.I.S. "G. VERGA" di Modica, di seguito indicata/o anche come la "istituzione scolastica", in qualità di Apprendisti Ciceroni.



Art. 2

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in FSL è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione e orientamento della FSL è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in FSL inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni
 - a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
 - b) assiste e guida lo studente nei percorsi di FSL, ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento e vigila durante tutta l'attività di FSL;
 - c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di FSL, rapportandosi con il tutor esterno;
 - d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
 - e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
 - f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di FSL, da parte dello studente coinvolto;
 - g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
 - h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di FSL, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
 - i) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici dell'attività in oggetto, in base alle tipologie di rischio indicate dal FAI.



2. Il tutor formativo esterno, personale in staff presso le sue strutture o delegato/volontario FAI presso luoghi o beni di proprietà di enti pubblici e privati eccezionalmente aperti al pubblico in occasione di eventi nazionali, svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di FSL;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine di individuare le attività richieste dal progetto formativo e le misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare, la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo sarà segnalata dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in FSL il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20 (Obblighi dei lavoratori).



Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso in FSL contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso la compagnia assicurativa UNIPOL, polizza n. 210272944. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:
 - tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di FSL;
 - informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; in particolare lo studente dovrà risultare formato ai sensi dell'art. 37 del DLgs. 81/08. A tal proposito, in conformità a quanto stabilito dall'art. 5 del DM 195/2017, il soggetto promotore erogherà preventivamente la formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 37 comma 1 lettera a) del DLgs. 81/08 e s.m., inoltre si concorda che lo stesso soggetto promotore si farà carico dell'integrazione con la formazione specifica nei modi previsti dall'Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011. Ai sensi dell'art. 5 comma 3 del DM 195/2017 la formazione specifica potrà essere erogata anche previ accordi con i soggetti e gli enti competenti (es. INAIL e organismi paritetici), anche in modalità e-learning;
 - designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Art.6

Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di FSL, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al tutor docente interno di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare l'Istituzione scolastica di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
- e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia.

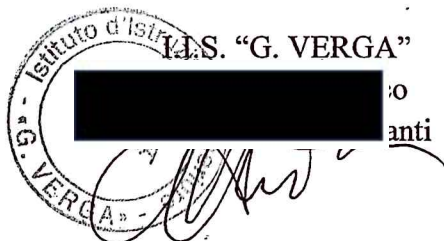
Art.7

1. La presente convenzione decorre dalla data sottoindicata e dura fino al termine dell'anno scolastico in corso.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e all'Istituzione scolastica di



risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo

Luogo e data Modica 12 Marzo 2026



FAI – Fondo per l'Ambiente Italiano ETS

Direttore Generale



